



CREDEM
PRIVATE EQUITY SGR

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARE
NON RISERVATO DI TIPO CHIUSO DENOMINATO
"Credem Venture Capital II"**



Istituito e gestito da Credem PE SGR S.p.A.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Credem PE SGR S.p.A. in data 30 ottobre
2017.
Approvato dalla Banca d'Italia in data [...], con provvedimento no. [...] del [...]

1.	STRUTTURA DEL REGOLAMENTO	
2.	PARTE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO	5
	Art. 2.1 - Istituzione e Denominazione del Fondo	5
	Art. 2.2 - Durata del Fondo	5
	Art. 2.3 - Società di Gestione del Fondo	5
	Art. 2.4 - Depositario	5
	Art. 2.5 - Forma e patrimonio del Fondo	6
	Art. 2.6 - Calcolo del valore della quota	6
	Art. 2.6.1 - Criteri di valutazione del Fondo	6
	Art. 2.6.2 - Valore unitario delle Quote del Fondo	6
	Art. 2.6.3 - Modalità e frequenza della pubblicazione del valore unitario della quota	6
3.	PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	7
	Art. 3.1 - Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche	7
	Art. 3.1.1 - Scopo del Fondo	7
	Art. 3.1.2 - Oggetto dell'investimento	7
	Art. 3.1.3 - Politiche di investimento	8
	Art. 3.1.4 - Destinatari delle quote	11
	Art. 3.1.5 - Profilo di rischio del Fondo	11
	Art. 3.1.6 - Conflitti di interesse	12
	Art. 3.2 - Proventi della gestione, risultati della gestione e modalità di ripartizione	13
	Art. 3.2.1 - Criteri per la determinazione dei proventi di gestione	13
	Art. 3.2.2 - Accumulazione e distribuzione dei proventi di gestione	13
	Art. 3.2.3 - Tempi per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto	13
	Art. 3.2.4 - Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto	13
	Art. 3.2.5 - Prescrizione dei proventi periodici	13
	Art. 3.3 - Regime delle spese	13
	Art. 3.3.1 - Costi e spese a carico del Fondo	13
	Art. 3.3.2 - Spese a carico della Società di Gestione	15
	Art. 3.3.3 - Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori	16
4.	PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	16
	Art. 4.1 - Soggetti	16
	Art. 4.1.1. - Organo responsabile dell'attività gestoria	16
	Art. 4.1.2 - Deleghe a soggetti esterni	16



Art. 4.1.3 - Cause di sostituzione della Società di Gestione	17
Art. 4.1.4 - Modalità di sostituzione	17
Art. 4.1.5 - Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione	18
Art. 4.1.6 - Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione	18
Art. 4.2 - Assemblea dei Partecipanti	19
Art. 4.3 - Compiti e responsabilità del Depositario	19
Art. 4.3.1 - Competenze del Depositario	19
Art. 4.3.2 - Funzioni di emissione e consegna dei certificati ed operazioni di rimborso	19
Art. 4.3.3 - Altri aspetti rilevanti dei rapporti con il Depositario	20
Art. 4.4 - Partecipazione al Fondo	20
Art. 4.4.1 - Sottoscrizione delle quote	20
Art. 4.4.2 - Sottoscrizioni concluse fuori sede	21
Art. 4.4.3 - Modalità di riparto delle quote in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta	21
Art. 4.4.4 - Ridimensionamento del Fondo	22
Art. 4.4.5 - Decisione di non ridimensionare il Fondo	22
Art. 4.4.6 - Durata del periodo di richiamo degli impegni	23
Art. 4.4.7 - Mezzi di pagamento	23
Art. 4.4.8 - Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti	23
Art. 4.4.9 - Procedure di recupero a fronte di pagamento non effettuati ..	23
Art. 4.4.10 - Conferma dell'avvenuto investimento e del versamento degli importi richiamati	23
Art. 4.4.11 - Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo	23
Art. 4.4.12 - Rimborsi parziali di quote a fronte di disinvestimenti	23
Art. 4.5 - Regime di Dematerializzazione delle Quote e Certificato Cumulativo	24
Art. 4.6 - Modifiche Regolamentari	24
Art. 4.6.1 - Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti	24
Art. 4.6.2 - Pubblicazione delle modifiche regolamentari	24
Art. 4.7 - Liquidazione del Fondo	25
Art. 4.7.1 - Cause di liquidazione	25
Art. 4.7.2 - Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione ..	25
Art. 4.7.3 - Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata ...	26
Art. 4.7.4 - Possibilità di rimborso parziale	26
Art. 4.7.5 - Risultato della gestione del Fondo	26
Art. 4.7.6 - Modalità di ripartizione del risultato netto della gestione	26
Art. 4.7.7 - Riferimento per l'individuazione del risultato minimo obiettivo	26
Art. 4.7.8 - Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale	26
Art. 4.7.9 - Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale	26
Art. 4.7.10 - Modalità inerenti alla liquidazione	26
Art. 4.7.11 - Pubblicità del risultato della gestione e delle modalità di ripartizione	27
Art. 4.7.12 - Comunicazioni all'Organo di Vigilanza	27
Art. 4.7.13 - Divieto di ulteriori investimenti alla scadenza della durata del Fondo	27
Art. 4.7.14 - Prescrizione dei proventi derivanti dalla liquidazione finale ..	27
Art. 4.7.15 - Conclusione della procedura di liquidazione	27



Art. 4.8 - Scritture contabili.....	27
Art. 4.8.1 - Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito ...	27
Art. 4.9 - Revisione contabile	28
Art. 4.10 - Foro competente	28



2. PARTE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO	
Art. 2.1 - Istituzione e Denominazione del Fondo	Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito anche " Società di Gestione " o la " SGR ") ha istituito, subordinatamente all'approvazione della Banca d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2017, ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (" TUF ") e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30 (" DM 30/2015 "), il fondo di investimento alternativo mobiliare non riservato di tipo chiuso denominato "Credem Venture Capital II" (il " Fondo ").
Art. 2.2 - Durata del Fondo	<p>La durata del Fondo è fissata in 7 anni a decorrere dalla data di richiamo degli impegni secondo quanto indicato nel successivo art. 4.4.6, con scadenza successiva al compimento del settimo anno.</p> <p>Entro e non oltre il sesto mese antecedente alla scadenza di cui al paragrafo precedente, la Società di Gestione potrà prorogare la durata del Fondo per un periodo di 1 anno, dandone informativa ai partecipanti mediante pubblicazione almeno una volta sul quotidiano di cui all'art. 2.6.3.</p> <p>Fermo restando quanto precede, la Società di Gestione, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.</p> <p>Dalla delibera deve risultare che:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo. <p>La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.</p>
Art. 2.3 - Società di Gestione del Fondo	<p>Società di Gestione del Fondo è Credem Private Equity SGR S.p.A. – con Sede Sociale e Direzione Generale in Reggio Emilia via Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia, iscritta al n. 55 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio, Sezione gestori di fondi di investimento alternativi, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi di cui all'art. 35 del TUF. La Società di Gestione fa parte del gruppo bancario "Credito Emiliano - Credem".</p> <p>L'indirizzo internet della Società di Gestione è www.credemprivateequity.it.</p>
Art. 2.4 - Depositario	L'incarico di depositario è conferito a BNP PARIBAS Securities Services, Société en Commandite par Actions di diritto francese con sede legale a Parigi, in Rue d'Antin 3, capitale sociale pari ad Euro 177.453.913,00, iscritta al Registre du Commerce et des Sociétés di Parigi al n. 552108011, operante per il Fondo



	<p>attraverso la propria succursale di 20124 Milano con uffici in Piazza Lina Bo Bardi, 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 13449250151 ed al n° 5483 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993 n° 385 ("TUB") (di seguito, il "Depositario").</p> <p>Il sito internet del Depositario è securities.bnpparibas.com.</p>
Art. 2.5 - Forma e patrimonio del Fondo	<p>Il Fondo ha forma "chiusa" ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti secondo quanto stabilito agli artt. 2.2, 4.4.12 e 4.7 del presente Regolamento.</p> <p>Il patrimonio del Fondo prevede un importo minimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) ("Importo Minimo"). Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 2.6.3.</p> <p>Il patrimonio del Fondo è diviso in quote da nominali 50.000 Euro cadauna. Le quote non possono essere frazionate neppure successivamente.</p> <p>Nel caso in cui il Fondo Partner (come definito al successivo paragrafo 3.1.3 (a)) raccolga le sottoscrizioni contestualmente al Fondo, è previsto un ammontare minimo congiunto dei due fondi di Euro 65 (sessantacinque) milioni ("Ammontare Minimo Congiunto") secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>In tal caso, è richiesto il raggiungimento, in relazione ad entrambi i fondi, dell'Ammontare Minimo Congiunto, ai fini del contestuale lancio degli stessi e del loro co-investimento.</p> <p>A seguito del raggiungimento dell'Ammontare Minimo Congiunto con il Fondo Partner, la SGR procederà ad adeguare il Fondo e ad apportare la connessa modifica al Regolamento, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e, con le modalità di cui al paragrafo 2.6.3, ai partecipanti.</p>
Art. 2.6 - Calcolo del valore della quota	
Art. 2.6.1 - Criteri di valutazione del Fondo	<p>Il valore complessivo netto del Fondo (il "Valore Complessivo Netto") è determinato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del Titolo V, Capitolo IV, del Provvedimento di Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato ed integrato (il "Provvedimento BdI"), ed è la risultante della valorizzazione, alla data di riferimento, delle attività che compongono il patrimonio del Fondo al netto delle eventuali passività.</p> <p>I partecipanti possono in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia di tali criteri di valutazione facendone richiesta alla Società di Gestione.</p> <p>La valutazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre.</p>
Art. 2.6.2 - Valore unitario delle Quote del Fondo	<p>Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è calcolato una volta ogni semestre ed è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo – computato secondo quanto previsto nel precedente art. 2.6.1 – suddiviso per il numero delle quote emesse.</p>
Art. 2.6.3 - Modalità e	<p>Il valore unitario delle quote calcolato come indicato all'articolo</p>



frequenza pubblicazione del unitario della quota	della valore	<p>precedente deve essere pubblicato il 1° Marzo e il 1° Settembre di ogni anno sul seguente quotidiano a diffusione nazionale: "Il Sole 24 Ore".</p> <p>Qualora in futuro detto quotidiano non mantenga la "diffusione nazionale" sarà facoltà della Società di Gestione, previa apposita informativa al pubblico, di effettuare detta pubblicazione su altri quotidiani.</p> <p>La Società di Gestione si riserva la facoltà di rendere noti al pubblico il valore della quota e i documenti di cui al successivo art. 4.8.1 attraverso ulteriori mezzi informativi (a titolo di esempio "internet").</p> <p>E' facoltà della Società di Gestione di rinviare la pubblicazione del valore unitario della quota in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili.</p> <p>Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso il quotidiano sopra indicato, i partecipanti.</p>
3. PARTE B - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		
Art. 3.1 - Scopo del Fondo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche		
Art. 3.1.1 - Scopo del Fondo		<p>Scopo del Fondo è l'incremento di valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di dividendi e plusvalenze connesse alla dismissione dei propri investimenti.</p> <p>Il Fondo intende investire e successivamente dismettere partecipazioni assunte in conformità a quanto previsto nel presente art. 3.1. Per un maggior dettaglio in relazione alla rischiosità degli investimenti si rimanda al paragrafo successivo 3.1.5.</p>
Art. 3.1.2 - Oggetto dell'investimento		<p>Il Fondo si pone come obiettivo quello di investire, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari quotati e non quotati, opportunamente diversificati.</p> <p>In particolare, ferme restando le diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto di possibile investimento di seguito indicate, il patrimonio del Fondo sarà in via prevalente investito in azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale di piccole o medie imprese - PMI (come più dettagliatamente identificate nel paragrafo 3.1.3 (a)).</p> <p>Nella selezione degli investimenti target da parte del Fondo, la SGR opererà nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi mobiliari di tipo non riservato; fatti salvi tali limiti, la SGR opererà senza vincoli specifici di tipo dimensionale o quantitativi.</p> <p>Il Fondo potrà quindi essere investito, a titolo esemplificativo e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia, in azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, strumenti di debito, anche subordinato, strumenti di debito <i>equity linked</i>, quote di altri OICR, italiani o esteri, opzioni su titoli, titoli convertibili in azioni, <i>equity swap</i>, e altri derivati nonché crediti e titoli rappresentativi di crediti.</p> <p>Ferme le riserve di attività, il Fondo potrà partecipare ad</p>



	<p>operazioni di finanziamento di carattere accessorio, funzionale o strumentale, a quelle di investimento ordinariamente svolte (ad esempio concessione di finanziamenti soci o operazioni di <i>bridge financing</i>), esclusivamente a favore di società i cui strumenti finanziari formino o formeranno oggetto di investimento da parte del Fondo ("Società Partecipate"), strumentalmente a tali investimenti, all'acquisto o alla detenzione delle relative partecipazioni e interessenze.</p> <p>Il Fondo, per il tramite della SGR, potrà concedere garanzie sulle azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle Società Partecipate in relazione ai finanziamenti da queste assunti per la realizzazione delle operazioni di cui sopra. Tali società potranno offrire in garanzia i propri beni, incluse le azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle rispettive controllate, fermo restando il limite del divieto di ricorso su altri beni del Fondo.</p> <p>Il Fondo potrà altresì investire in altri strumenti per il finanziamento delle Società Partecipate, come ad es. prestiti obbligazionari convertibili, prestiti mezzanini, etc.</p> <p>Resta inteso che il Fondo potrà utilizzare strumenti derivati, nel pieno rispetto delle norme di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, esclusivamente (i) con finalità di copertura, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.3, o (ii) per l'acquisto di partecipazioni, restando in tal caso esclusa la possibilità di definizione per differenziale (c.d. <i>cash settlement</i>).</p> <p>L'ammontare dei prestiti unitamente al valore dell'investimento in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente non potrà superare il 20% del totale delle attività del patrimonio del Fondo.</p> <p>Il limite di investimento del Fondo negli strumenti finanziari quotati emessi da uno stesso emittente è pari al 15%, a condizione che il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il Fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse.</p> <p>Il Fondo non può investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Provvedimento BdI, nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della Società di Gestione, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della Società di Gestione.</p>
Art. 3.1.3 - Politiche di investimento	<p><u>3.1.3 (a) Indirizzi di investimento</u></p> <p>Tutti gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi.</p> <p>In conformità al successivo paragrafo 3.1.3 (b), gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in Italia e riguarderanno piccole e medie aziende, prevalentemente già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, avendo cura di strutturare il portafoglio delle</p>



	<p>partecipazioni applicando opportuni criteri di diversificazione dei rischi.</p> <p>Non verrà attuata una particolare specializzazione per settori economici allo scopo di non introdurre elementi di rigidità nella determinazione degli investimenti da realizzare.</p> <p>In via non prioritaria, in conformità al successivo paragrafo 3.1.3 (b), potranno essere effettuati anche investimenti all'estero o in aziende da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento.</p> <p>La strategia di investimento del Fondo terrà conto delle esigenze da parte delle PMI di risorse finanziarie destinate all'implementazione del relativo percorso di crescita, sia per linee interne che per linee esterne, alla riorganizzazione del capitale in seguito all'uscita di un azionista, alla cessione (anche) parziale da parte dell'azionista di maggioranza o all'ingresso nel capitale da parte del management.</p> <p>Il Fondo non investirà in aziende operanti nei settori bancario, assicurativo e immobiliare né in settori non etici (quali sono quelli di seguito indicati). In particolare, non sono ammesse operazioni di investimento in soggetti con attività prevalente nei settori di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) pornografia e materiale correlato;(ii) esercizio del gioco d'azzardo;(iii) armi da fuoco ed armamenti in generale;(iv) soggetti che hanno quale principale fonte di reddito la produzione, distribuzione o vendita di macchine per il gioco d'azzardo o la gestione di casinò. <p>In particolare, gli investimenti del Fondo saranno prevalentemente indirizzati verso imprese con talune delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- aziende di piccola e media dimensione, ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo con solido e competitivo posizionamento di mercato,- aziende che vantano la presenza in nicchie di mercato che valorizzano i prodotti high-tech e/o sono caratterizzate da innovazione tecnologica;- aziende operanti in segmenti di mercato caratterizzati da un processo di consolidamento e/o da un processo di internazionalizzazione;- aziende con potenzialità di crescita identificabili e difendibili;- aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;- aziende che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (<i>leveraged buy out</i>) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (<i>management buy in o buy out</i>);- aziende quotate di medie dimensioni, il cui livello di quotazione lasci prevedere possibili buoni ritorni in futuro;- comprovata e sostenibile redditività.
--	---



	<p>In subordine, verranno valutati investimenti in aziende in temporanea difficoltà finanziaria, che presentano concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario.</p> <p>Il Fondo potrà altresì investire sino ad un massimo del 5% del totale del proprio patrimonio in imprese in fase di Start Up o di Early Stage.</p> <p>Il Fondo potrà in essere operazioni di investimento e/o disinvestimento di partecipazioni sia di minoranza che di maggioranza.</p> <p>Il Fondo effettuerà i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dalla Società di Gestione con politica di investimento simile a quella del Fondo. In particolare, il Fondo effettuerà inizialmente co-investimenti con il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "Élite" (il "Fondo Partner"). La SGR definisce i criteri del co-investimento tra fondi dalla stessa gestiti nell'ambito delle proprie procedure di allocazione degli investimenti.</p> <p>Gli investimenti potranno inoltre essere effettuati direttamente o attraverso società o altri veicoli controllati o partecipati dal Fondo (anche per il tramite di <i>master-feeder</i>, <i>trust</i> o altri veicoli) aventi lo scopo esclusivo di effettuare determinati investimenti.</p> <p>Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR si propone di contribuire alla gestione delle Società Partecipate. Questo potrebbe significare pieno controllo nel caso di acquisizione dell'intero capitale o di quote di maggioranza di una società, o diversi livelli di influenza in caso di investimenti di minoranza tramite, ad esempio, adeguati meccanismi di <i>governance</i> e rappresentanza nei consigli di amministrazione.</p> <p>La SGR potrà prestare servizi a favore delle Società Partecipate (incluse consulenze nella strutturazione di operazioni di co-investimento), applicando, per tali servizi, commissioni di mercato.</p> <p>Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse, che potrà essere investita nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA mobiliari di tipo non riservato. L'ottimizzazione della gestione della liquidità del Fondo può avvenire per mezzo di operazioni di prestito titoli e pronti contro termine.</p> <p>Ogni investimento non potrà eccedere il 20% del patrimonio complessivo del Fondo e la Società di Gestione potrà avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi (anche di tasso e/o di cambio) e ad una più efficiente gestione degli investimenti mobiliari, il tutto nella più rigorosa osservanza delle disposizioni e dei limiti dettati dalla Banca d'Italia.</p>
	<p><u>3.1.3 (b) – Aree geografiche di interesse</u></p> <p>Il Fondo investe prevalentemente in Italia ma può effettuare anche investimenti all'estero che avranno carattere residuale, essendo necessario disporre di un quadro attendibile sulle</p>



	<p>prospettive dell'investimento e di un buon controllo sull'andamento della sua gestione, paragonabile a quello previsto per gli investimenti italiani del Fondo.</p>
	<p><u>3.1.3 (c) Leva finanziaria</u></p> <p>Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.</p> <p>Le società veicolo costituite o partecipate dal Fondo, allo scopo di effettuare gli investimenti del Fondo, hanno la facoltà di ricorrere, tra l'altro, all'assunzione di prestiti bancari ed altre forme di finanziamento – secondo le prassi del mercato bancario e dell'<i>acquisition</i> e del <i>leveraged financing</i> – in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie (ivi incluse operazioni di <i>leveraged buy out</i>). Resta inteso che, nel contesto di tali operazioni di finanziamento, in nessun caso il Fondo dovrà essere esposto al rischio di subire perdite per un ammontare eccedente l'importo (a) della partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale sociale del relativo veicolo societario ovvero (b) dell'investimento dal medesimo altrimenti effettuato in relazione al veicolo societario medesimo.</p>
Art. 3.1.4 - Destinatari delle quote	<p>La partecipazione al Fondo è consentita a chiunque, agli investitori professionali (quali individuati all'art. 1, comma 1, lettera p, del DM 30/2015) e al pubblico dei privati risparmiatori.</p>
Art. 3.1.5 - Profilo di rischio del Fondo	<p>La SGR redige, attua e mantiene aggiornata una policy di gestione del rischio che consente di individuare tutti i rischi pertinenti ai quali il Fondo risulta esposto o ai quali potrebbe essere esposto.</p> <p>La policy di gestione del rischio include la descrizione degli strumenti e delle procedure necessarie per permettere alla SGR di valutare l'esposizione al rischio di mercato, di credito, di liquidità, di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe assumere un impatto significativo.</p> <p>La policy di gestione del rischio prevede specifici criteri per il calcolo del profilo di rischio del FIA ed è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell'attività del FIA gestito.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione riesamina con cadenza almeno annuale la policy di gestione del rischio al fine di garantirne l'aggiornamento e l'efficacia. Inoltre, informa l'Autorità di Vigilanza in merito a modifiche significative intervenute nella policy di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alle disposizioni, alle procedure e agli strumenti utilizzati per la misurazione dei fattori di rischio che concorrono a definire il profilo di rischio del Fondo, espresso in un <i>risk profile rating</i>, e il controllo dei limiti di rischio stabiliti.</p> <p>Tenuto conto della natura del Fondo, configurato come fondo chiuso con una durata definita dal presente Regolamento, e della natura generalmente illiquida degli investimenti stessi, il rischio viene definito come la probabilità che il Fondo non raggiunga il livello di rendimento atteso al termine della sua durata.</p> <p>Il rendimento atteso del FIA, definito dal presente Regolamento, è definito come il rendimento minimo richiesto da un investitore razionale per compensare la rischiosità dell'investimento.</p> <p>L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio valutabile</p>



	<p>come di livello alto - su una scala di rischiosità da rischio molto-basso a rischio molto-alto - connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.</p> <p>Tenuto conto della politica di investimento del Fondo, i principali rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) <u>rischio di mercato</u>: è il rischio connesso alla probabilità che variazioni sfavorevoli del contesto di mercato incidano negativamente sulla performance di un fondo. I rischi di mercato possono essere direttamente quantificabili sia per ogni partecipazione in portafoglio sia per il Fondo nel suo complesso. In tale ambito rientra anche il rischio Paese che attiene alla stabilità del quadro normativo;(ii) <u>rischio di credito</u>: è il rischio di incorrere in perdite a seguito dell'inadempienza delle controparti del Fondo. In questo senso, assume particolare rilievo la stima della probabilità di default delle controparti del Fondo. Nello specifico, il rischio di credito è misurato da una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, che generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria ed una perdita attuale o potenziale per il FIA;(iii) <u>rischio di liquidità</u>: è il rischio che gli asset in portafoglio possano non essere prontamente smobilizzati senza incorrere in perdite rilevanti, in considerazione della natura di tali asset e/o di particolari situazioni di stress di mercato;(iv) <u>rischio di controparte</u>: è il rischio che l'<i>execution</i> di uno o più contratti con una o più controparti non vada a buon fine prima della scadenza prevista dal contratto stesso;(v) <u>rischio operativo</u>: è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Tale rischio ricomprende altresì il rischio legale, come ad esempio nel caso di variazioni della legislazione di settore, anche per quanto concerne la fiscalità applicabile agli asset in cui è investito il patrimonio del Fondo. <p>Si deve inoltre considerare che il patrimonio del Fondo è caratterizzato da una liquidabilità minore rispetto ad altre forme di investimento in considerazione della natura dell'oggetto dell'investimento del Fondo. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.</p> <p>Nella valutazione del profilo di rischio del Fondo, è da considerare che quest'ultimo non fa ricorso alla leva finanziaria.</p>
Art. 3.1.6 - Conflitti di interesse	<p>Fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di investimento in cui la SGR abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto che verrà previamente evidenziato ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei</p>



	partecipanti.
Art. 3.2 - Proventi della gestione, risultati della gestione e modalità di ripartizione	
Art. 3.2.1 - Criteri per la determinazione dei proventi di gestione	Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili, generati annualmente, al netto da imposte anche derivanti da disposizioni di leggi future, e indicati nella relazione annuale – sezione reddituale – che la Società di Gestione deve redigere.
Art. 3.2.2 - Accumulazione e distribuzione dei proventi di gestione	<p>Il Fondo è ad “accumulazione dei proventi” e pertanto i proventi derivanti dalla gestione, incluse le plusvalenze, se realizzate, sono accumulati e ripartiti tra gli aventi diritto in sede di liquidazione del Fondo secondo le previsioni del successivo articolo 4.7.</p> <p>Qualora le condizioni dei mercati lo suggeriscano è facoltà della Società di Gestione, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, provvedere a distribuzioni annuali di proventi. I proventi distribuibili sono pari ai proventi netti (utili dopo le imposte e dopo gli accantonamenti a copertura di future imposte). La misura dei proventi da distribuire viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione che illustra nella relazione annuale i criteri a tal fine adottati.</p>
Art. 3.2.3 - Tempi per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto	I proventi sono distribuibili agli aventi diritto con valuta per il pagamento entro il trentesimo giorno dall’approvazione della relazione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Il Depositario provvede alla distribuzione dei proventi in proporzione delle quote possedute da ciascun partecipante.
Art. 3.2.4 - Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto	L’annuncio dell’eventuale pagamento dei proventi viene effettuato annualmente in coincidenza con l’approvazione della relazione annuale del Fondo, di cui all’art. 4.8.1 relativo all’anno precedente e mediante pubblicazione sui quotidiani indicati all’art. 2.6.3.
Art. 3.2.5 - Prescrizione dei proventi periodici	<p>I proventi di gestione non riscossi si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data di riconoscimento agli aventi diritto indicata all’art. 4.7.9.</p> <p>Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di cui al paragrafo 4.7.2 (a), detti proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.</p>
Art. 3.3 - Regime delle spese	
Art. 3.3.1 - Costi e spese a carico del Fondo	<p>I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:</p> <p><u>3.3.1 (a) – Compenso spettante alla Società di Gestione</u></p> <p>La commissione annua spettante alla Società di Gestione per l’attività svolta, è pari al 2,5% su base annua sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall’ultima relazione di gestione annuale o semestrale, computando gli investimenti in strumenti finanziari al netto delle plusvalenze non realizzate.</p> <p>La commissione di gestione è corrisposta anticipatamente con cadenza semestrale, all’inizio del semestre solare di competenza.</p> <p>Per il primo semestre o frazione di semestre, la commissione di gestione è commisurata all’importo dei versamenti acquisiti.</p> <p>Alla Società di Gestione spetta inoltre la Commissione di</p>



	<p>Performance, come identificata nel successivo art. 4.7.6.</p> <p><u>3.3.1 (b) – Compenso annuo spettante al Depositario</u></p> <p>Il compenso da riconoscere al Depositario è calcolato come segue:</p> <p>(i) per il servizio di custodia e amministrazione, 0,003% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;</p> <p>(ii) per l'incarico ai sensi dell'art 48 TUF (eccettuata l'attività di custodia e amministrazione titoli):</p> <ul style="list-style-type: none">- per i primi tre esercizi del Fondo (i.e. fino all'esercizio 2020), 0,067% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;- successivamente e fino allo scadere della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata, 0,047% su base annua, calcolato sul Valore Complessivo Netto del Fondo, quale risultante dall'ultima relazione di gestione annuale o semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) relativamente su beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo. <p>Il compenso da riconoscersi al Depositario di cui ai precedenti punti (i) e (ii) è da intendersi oltre IVA, se dovuta. Sono altresì a carico del Fondo gli eventuali interesse negativi praticati dal Depositario, in situazioni particolari di congiuntura economica. Il compenso del Depositario sopra indicato maturerà a partire dal primo richiamo dei versamenti relativi agli Importi Sottoscritti dai Partecipanti.</p> <p>Qualora l'inizio dell'operatività del Fondo sia nel corso di un anno solare, le commissioni di cui sopra riportate saranno calcolate pro-quota per il periodo intercorrente dalla data del primo richiamo alla data della prima relazione di gestione annuale o semestrale del Fondo.</p> <p>Le commissioni di cui sopra saranno addebitate con cadenza semestrale anticipata, all'inizio del semestre solare di competenza.</p> <p><u>3.3.1 (c) – Oneri inerenti all'acquisizione, alla dismissione ed alla sub custodia delle attività del Fondo</u></p> <p>Tutti gli oneri inerenti alla compravendita delle attività del Fondo tra i quali, a titolo di esempio non esaustivo: commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte e spese di</p>
--	---



	<p>trasferimento.</p> <p>Tali oneri sono imputati al Fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili.</p> <p><u>3.3.1 (d) – Spese di pubblicazione</u></p> <p>Tutte le spese per le pubblicazioni su quotidiani previste dalla normativa vigente e i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o comunque al collocamento delle quote.</p> <p><u>3.3.1 (e) – Spese di revisione</u></p> <p>Le spese di revisione e di certificazione delle relazioni annuali del Fondo, del rendiconto finale di liquidazione e, se richiesto da future disposizioni di legge o norme attuative, delle relazioni semestrali.</p> <p><u>3.3.1 (f) – Oneri finanziari e/o oneri assicurativi</u></p> <p>Oneri finanziari connessi a eventuali debiti e/o obblighi assicurativi assunti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie e assicurative.</p> <p>Inoltre, gli interessi connessi con l'accensione, l'estinzione e la tenuta di eventuali conti tecnici di pertinenza del Fondo, eventuali depositi a custodia, strumenti di incasso/pagamento.</p> <p><u>3.3.1 (g) – Spese legali, giudiziarie e professionali</u></p> <p>Spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, nonché le eventuali ulteriori spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo, ivi comprese le spese di "due diligence" legali, fiscali, contabili, business, tecnologiche ed ambientali relative ai singoli investimenti.</p> <p><u>3.3.1 (h) – Oneri fiscali</u></p> <p>Oneri fiscali di pertinenza del Fondo.</p> <p><u>3.3.1 (l) – Contributo di Vigilanza</u></p> <p>Il contributo di vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il Fondo.</p> <p><u>3.3.1 (m) – Valuta di Regolamento</u></p> <p>Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo delle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.</p>
Art. 3.3.2 - Spese a carico della Società di Gestione	<p>Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese: le spese di impianto e di acquisizione dei necessari beni strumentali, le spese di certificazione e di revisione della propria contabilità e del proprio bilancio, le eventuali spese di pubblicità e di promozione per il collocamento delle quote del Fondo.</p> <p>Sono inoltre a carico della Società tutte quelle spese che non</p>



	siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.
Art. 3.3.3 - Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli sottoscrittori	<p>Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese eventualmente sostenute dalla SGR per l'emissione del certificato cumulativo rappresentativo delle quote;- ogni costo o spesa connessi con la dematerializzazione delle quote;- le imposte di bollo quando dovute;- le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo;- le eventuali imposte, tasse e oneri che per Legge dovessero gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle quote;- le eventuali commissioni di sottoscrizione da riconoscere al terzo collocatore. <p>Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti. In nessun caso i soggetti collocatori possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.</p>
4. PARTE C - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
Art. 4.1 - Soggetti	
Art. 4.1.1. - Organo responsabile dell'attività gestoria	<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri od a un comitato esecutivo in ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento riguardanti i beni del Fondo.</p> <p>Il Consiglio, compatibilmente con la percentuale di capitale assunta nelle Società Partecipate, porrà in essere tutte quelle iniziative tese a svolgere un ruolo, per quanto possibile, attivo ovvero di intervento nella gestione delle Società Partecipate designando, all'occorrenza, una o più persone di suo gradimento negli organi sociali delle stesse.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può istituire dei comitati tecnici consultivi di cui possono far parte soggetti esterni alla società. L'eventuale intervento di tali comitati non comporta comunque esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.</p>
Art. 4.1.2 - Deleghe a soggetti esterni	<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, compatibilmente con lo statuto e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni deleghe aventi ad oggetto la gestione della parte del portafoglio rappresentata dalla liquidità e dai titoli quotati. Tali soggetti possono anche appartenere allo stesso gruppo cui appartiene la Società di Gestione. Per l'esecuzione delle operazioni il delegato si attiene alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli di tempo dai competenti organi della Società di Gestione ovvero opera dopo aver ottenuto il preventivo assenso dagli stessi.</p>



	<p>La delega:</p> <ul style="list-style-type: none">- non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, pertanto il delegato per l'esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dai competenti organi della Società di Gestione;- ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla Società di Gestione e ha carattere non esclusivo;- prevede, con riferimento all'incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti della Società di Gestione, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;- prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;- prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario. <p>Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.</p> <p>L'esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto dalla Società di Gestione.</p>
Art. 4.1.3 - Cause di sostituzione della Società di Gestione	<p>Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i partecipanti rappresentanti di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazione votino a favore della rimozione della Società di Gestione dall'incarico a seguito di atti dolosi o fraudolenti o gravemente colposi;(b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento della Società di Gestione ovvero in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della Società di Gestione;(c) come conseguenza di operazioni di fusione o scissione della Società di Gestione;(d) rinuncia all'incarico da parte della Società di Gestione, successivamente alla conclusione del secondo anno successivo alla data di richiamo degli impegni come definito al successivo art. 4.4.6, previo preavviso scritto di almeno 6 (mesi) mesi da parte della Società di Gestione, pubblicato con le modalità di cui al paragrafo 2.6.3.
Art. 4.1.4 - Modalità di sostituzione	<p>Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nell'art. 4.1.3 che precede, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà convocare, entro i successivi 30 giorni lavorativi, l'Assemblea dei Partecipanti (come definita nel successivo art. 4.2), affinché questa indichi il nome della nuova società di gestione, cui dovrà essere trasferito il Fondo.</p> <p>La nuova società di gestione dovrà accettare il subentro nella gestione del Fondo. In ogni caso, la sostituzione potrà essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia.</p> <p>Qualora l'Assemblea dei Partecipanti (di cui al successivo art.</p>



	<p>4.2) non provveda alla nomina della nuova società di gestione, ovvero questa non accetti la nomina ovvero la Banca d'Italia non approvi la relativa modifica del regolamento, la Società di Gestione provvederà alla liquidazione anticipata del Fondo ai sensi del successivo par. 4.7.1.</p>
<p>Art. 4.1.5 - Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione</p>	<p>I partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che la hanno determinata mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all'art. 2.6.3 anche ai fini della conseguente modifica regolamentare.</p> <p>In ogni caso, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la società di gestione designata a proseguire la gestione del Fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.</p>
<p>Art. 4.1.6 - Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione</p>	<p>Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella composizione dei soggetti che esercitano il controllo della Società di Gestione, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 23 del TUB, sarà data informativa ai partecipanti mediante pubblicazione almeno una volta sul quotidiano di cui all'art. 2.6.3, il cui onere è a carico della Società di Gestione.</p>



Art. 4.2 - Assemblea dei Partecipanti	<p>I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, l' "Assemblea dei Partecipanti") per deliberare sulle materie di seguito indicate, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento e delle disposizioni normative pro tempore vigenti.</p> <p>L'Assemblea dei Partecipanti è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione, dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>Essa è convocata, altresì, quando ne facciano richiesta tanti partecipanti che siano titolari di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante avviso pubblicato ai sensi del paragrafo 2.6.3 almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del diritto di voto.</p> <p>Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i partecipanti che alla data dell'adunanza risultino titolari di Quote.</p> <p>I partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi.</p> <p>Alla prima riunione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il proprio Presidente, che rimane in carica tre anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio.</p> <p>Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle Quote in circolazione.</p> <p>L'Assemblea delibera sulle materie attribuite alla sua competenza ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, inclusa la sostituzione della Società di Gestione ai sensi del par. 4.1.3.</p>
Art. 4.3 - Compiti e responsabilità del Depositario	
Art. 4.3.1 - Competenze del Depositario	<p>Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla vigente normativa, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal presente Regolamento.</p>
Art. 4.3.2 - Funzioni di emissione e consegna dei certificati ed operazioni di	<p>Le funzioni di custodia del patrimonio, di eventuale emissione del certificato rappresentativo delle Quote, di pagamento di rimborsi e proventi sono svolte da dal Depositario presso la propria sede</p>



rimborso	<p>in Milano, Via Piazza Lina Bo Bardi, 3.</p> <p>Presso la succursale di Milano, Via Piazza Lina Bo Bardi, 3 del Depositario, saranno inoltre disponibili i prospetti contabili del Fondo.</p>
Art. 4.3.3 - Altri aspetti rilevanti dei rapporti con il Depositario	<p>Il Depositario è incaricato dello svolgimento dei compiti previsti dal TUF e dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza e del Regolamento. I rapporti fra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, a tempo indeterminato, che specifica tra l'altro: (i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del patrimonio del Fondo; (ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili; (iii) le modalità di regolamento delle operazioni relative al patrimonio del Fondo.</p> <p>Tra il Depositario e la SGR sono definite apposite procedure volte a: (i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni; (ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>Le operazioni di pagamento relative alle distribuzioni (di cui agli artt. 3.2.2, 4.4.12, 4.7.4 e 4.7.5) sono espletate dal Depositario su istruzioni della SGR e secondo le vigenti disposizioni applicabili e le procedure ed i termini di cui al Regolamento.</p> <p>La sostituzione nell'incarico di Depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) l'incarico di Depositario può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR;(ii) la rinuncia all'incarico da parte del Depositario deve essere comunicata alla SGR con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;(iii) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che<ul style="list-style-type: none">(a) un altro depositario in possesso dei prescritti requisiti abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente;(b) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento; e(c) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario. <p>Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, può procedere al sub-deposito della totalità o di una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso banche italiane o estere, SIM, imprese d'investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e presso altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p>
Art. 4.4 - Partecipazione al Fondo	
Art. 4.4.1 - Sottoscrizione delle quote	<p>La partecipazione al Fondo si realizza tramite la sottoscrizione delle quote del Fondo ovvero tramite l'acquisto delle stesse.</p> <p>La Società di Gestione potrà sottoscrivere quote di partecipazione al Fondo, con il proprio patrimonio, nei limiti della normativa vigente.</p>



	<p>L'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è pari ad 1 (una) quota.</p> <p>Il patrimonio del Fondo deve essere raccolto con un'unica emissione di quote di uguale valore unitario.</p> <p>La sottoscrizione delle quote può avere luogo presso le dipendenze specificatamente autorizzate del/i soggetto/i incaricato/i del collocamento, oppure tramite i consulenti finanziari delle società abilitate per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione.</p> <p>La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo e indirizzata alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, la qualifica di investitore professionale o pubblico indistinto e l'importo che si intende versare.</p> <p>Con la sottoscrizione, gli investitori assumono i diritti e gli obblighi indicati nel Regolamento, impegnandosi in particolare a versare l'importo sottoscritto e a corrispondere le spese dovute con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. I diritti, gli obblighi e gli impegni indicati nel Regolamento si trasmettono ai successivi acquirenti e successori a qualsivoglia titolo delle quote del Fondo.</p> <p>Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.</p> <p>Il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto informativo da parte della CONSOB ai sensi dell'art. 94 del TUF.</p> <p>In relazione all'andamento delle adesioni e fermo restando quanto previsto all'art. 2.5 in tema di Ammontare Minimo Congiunto, la Società di Gestione può anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni al raggiungimento dell' Importo Minimo indicato all'art. 4.4, alla fine di un qualsiasi mese compreso entro il termine massimo sopra indicato.</p> <p>La chiusura delle sottoscrizioni è comunicata agli investitori dalla Società di Gestione con pubblicazione di avviso sul quotidiano di cui all'art. 2.6.3 almeno 15 giorni prima della scadenza del termine massimo o della data di chiusura anticipata.</p>
Art. 4.4.2 - Sottoscrizioni concluse fuori sede	<p>L'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede è sospesa, ai sensi degli artt. 30 e 31 del TUF, per la durata di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.</p> <p>Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario ovvero all'ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all'investitore.</p>
Art. 4.4.3 - Modalità di riparto delle quote in	<p>In presenza di richieste superiori all'offerta delle quote la Società di Gestione procede ad effettuare il riparto delle quote secondo</p>



presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta	<p>l'ordine cronologico sulla base del giorno di presentazione delle richieste di sottoscrizione. Nel caso di richieste presentate nella stessa giornata, il riparto avverrà in base all'orario di ricezione delle singole richieste da parte della SGR.</p> <p>Le operazioni di riparto devono concludersi in ogni caso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.</p> <p>In ogni caso la Società di Gestione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di aumentare, previa comunicazione alla Banca d'Italia, l'ammontare del patrimonio del Fondo in modo da soddisfare le richieste di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta.</p> <p>Dell'esercizio di tale facoltà, verrà data informativa nell'ambito dell'avviso di chiusura delle sottoscrizioni da pubblicarsi secondo le modalità indicate all'art. 4.4.1, nonché nella lettera di conferma dell'investimento indirizzata a ciascun investitore ai sensi dell'art. 4.4.10.</p>
Art. 4.4.4 - Ridimensionamento del Fondo	<p>Fermo quanto previsto all'art. 2.5 in tema di Ammontare Minimo Congiunto, decorso il termine per la sottoscrizione delle quote, se il Fondo è stato sottoscritto per un ammontare inferiore al 30% rispetto all'Importo Minimo di cui all'art. 2.5, la Società di Gestione si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di procedere al ridimensionamento del Fondo. La Società di Gestione, entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di offerta, pubblica, come le modalità di cui all'art. 2.6.3, le informazioni riguardanti il ridimensionamento del Fondo e la facoltà degli investitori di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di ridimensionamento.</p> <p>Qualora uno o più sottoscrittori comunicino il loro recesso alla Società di Gestione e a seguito di tale recesso il patrimonio del Fondo scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la Società di Gestione avrà la facoltà di proporre ai sottoscrittori, che non hanno esercitato il diritto di recesso, l'acquisto di nuove quote sino al raggiungimento dell'ammontare stabilito. I sottoscrittori interessati dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di chiusura dell'offerta. Definito l'ammontare iniziale del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione procede nel corso della vita del Fondo e comunque nel più breve tempo possibile all'adeguamento dell'art. 2.5.</p> <p>Qualora viceversa le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti a raggiungere il limite stabilito per il ridimensionamento, la Società di Gestione si regolerà come indicato all'articolo seguente.</p>
Art. 4.4.5 - Decisione di non ridimensionare il Fondo	<p>Nel caso in cui la Società di Gestione decida di non ridimensionare il Fondo, non procede al richiamo degli impegni di cui al successivo paragrafo, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione mediante pubblicazione di un avviso con le modalità di cui all'art. 2.6.3 nel termine di 15 giorni dalla data di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni.</p> <p>Gli impegni dei sottoscrittori sono conseguentemente dichiarati decaduti.</p>



	<p>La Società di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura dell'offerta al pubblico comunica alla CONSOB e alla Banca d'Italia la decisione di non procedere al ridimensionamento del Fondo e, quindi, al richiamo degli impegni nei confronti dei sottoscrittori.</p>
Art. 4.4.6 - Durata del periodo di richiamo degli impegni	<p>Il richiamo degli impegni è effettuato dalla Società di Gestione a partire dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni oppure, qualora si debba ricorrere al riparto delle quote, dalla data di ultimazione del riparto con le modalità e nei termini di cui all'art. 4.4.3.</p> <p>Gli impegni dei sottoscrittori esclusi in sede di riparto dall'assegnazione delle quote saranno considerati decaduti. La Società di Gestione provvederà ad informare i sottoscrittori dell'avvenuta esclusione entro 7 giorni dalla data di completamento della procedura di riparto.</p> <p>Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine che verrà indicato dalla Società di Gestione: tale termine non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di invio della relativa richiesta (salvo rinuncia al termine da parte del partecipante). E' fatta salva l'applicazione di interessi di mora, in caso di ritardo nel pagamento.</p>
Art. 4.4.7 - Mezzi di pagamento	<p>Il versamento dell'importo relativo alla sottoscrizione delle quote può essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo "Credem Venture Capital II", presso il Depositario.</p>
Art. 4.4.8 - Soggetti presso cui possono essere eseguiti i versamenti	<p>I versamenti a fronte delle quote sottoscritte devono essere eseguiti presso il Depositario, per il tramite delle banche incaricate del collocamento a favore della Società di Gestione, rubrica Fondo "Credem Venture Capital II".</p>
Art. 4.4.9 - Procedure di recupero a fronte di pagamento non effettuati	<p>La Società di Gestione ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore, nei termini che riterrà di volta in volta più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, in particolare con riferimento all'ammontare del Fondo, all'eventuale ridimensionamento del Fondo stesso e all'eventuale riparto.</p>
Art. 4.4.10 - Conferma dell'avvenuto investimento e del versamento degli importi richiamati	<p>A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'operatività del Fondo, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto investimento. Nella lettera vengono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'importo lordo dell'investimento;- l'importo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizione;- l'importo netto investito;- il numero di quote attribuite;- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte. <p>A fronte del versamento degli importi richiamati ai sottoscrittori ai sensi dell'art. 4.4.6, la Società di Gestione provvede, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione del versamento, a dare conferma scritta al sottoscrittore dell'avvenuto versamento.</p>
Art. 4.4.11 - Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo	<p>La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.</p>
Art. 4.4.12 - Rimborsi parziali di quote a fronte di	<p>La Società di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a</p>



disinvestimenti	fronte di disinvestimenti dopo l'approvazione della relazione annuale di gestione del Fondo. In tal caso la Società di Gestione deve dare informativa agli investitori dei disinvestimenti effettuati tramite pubblicazioni sul quotidiano a diffusione nazionale indicato all'art. 2.6.3, precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni quota, il numero della cedola da presentare per l'incasso e la data di messa in pagamento del rimborso.
Art. 4.5 - Regime di Dematerializzazione delle Quote e Certificato Cumulativo	<p>Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è di 50.000 Euro; le quote, tutte di uguale valore e di uguale diritti, sono incluse dal Depositario in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti della Parte III, Titolo II, del TUF e delle relative norme attuative. I diritti relativi alle Quote (ivi incluso con riferimento al trasferimento delle Quote) possono essere esercitati da ciascun Partecipante tramite un intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 79-<i>quater</i> del TUF e delle relative norme attuative.</p> <p>In alternativa, ove non si proceda alla dematerializzazione, la SGR, anche su indicazione dei partecipanti, si riserva la facoltà di richiedere al Depositario la rappresentazione della totalità delle quote attraverso un certificato cumulativo. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. Non è prevista l'emissione fisica del certificato. Le quote immesse nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate con un codice identificativo elettronico, fermo restando che il Depositario può accedere al nome del partecipante (ad esempio quando le quote sono rimborsate). In ogni caso, l'inserimento delle quote in un certificato cumulativo non deve pregiudicare la possibilità per il Depositario di procedere, senza oneri per il partecipante (fermo restando il versamento delle imposte relative all'emissione del certificato e di tempo in tempo applicabili e dovute dal singolo partecipante per importo e numero delle quote) o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo.</p>
Art. 4.6 - Modifiche Regolamentari	
Art. 4.6.1 - Modifiche di aspetti regolamentari rilevanti	<p>Fatto salvo l'art. 4.1.3, le modifiche al Regolamento sono limitate ai casi strettamente necessari e vengono adottate nell'esclusivo interesse dei partecipanti in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l'istituto del Fondo comune d'investimento mobiliare chiuso. Esse vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e vengono sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o dei criteri generali predeterminati dalla Banca d'Italia, è attribuita una delega permanente ad un Amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del testo regolamentare.</p> <p>Il testo così modificato ed approvato dalla Banca d'Italia viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella <u>prima riunione successiva</u>.</p>
Art. 4.6.2 - Pubblicazione delle modifiche regolamentari	Il contenuto delle modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, è pubblicato sul quotidiano indicato all'articolo 2.6.3.



Art. 4.7 - Liquidazione del Fondo	
Art. 4.7.1 - Cause di liquidazione	<p>La liquidazione del Fondo può avere luogo:</p> <ul style="list-style-type: none">- ad iniziativa della Società di Gestione, nell'interesse dei partecipanti;- per scadenza del termine di durata del Fondo;- nei casi di cui al paragrafo 4.1.3;- in caso di scioglimento della Società di Gestione, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra società.
Art. 4.7.2 - Liquidazione del Fondo ad iniziativa della Società di Gestione	<p>La Società di Gestione con delibera assembleare può decidere la liquidazione del Fondo nell'interesse dei possessori delle quote quando si verificano circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio ai portatori di quote. Il Fondo viene altresì posto in liquidazione in caso di scioglimento della Società di Gestione.</p> <p>A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della normativa vigente.</p> <p><u>4.7.2 (a) - Modalità inerenti alla liquidazione</u></p> <p>La Società di Gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">- informa la Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito, dando poi informativa dell'avvenuta delibera alla Banca d'Italia stessa;- a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui al paragrafo 4.7.2 (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;- terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, indicando il piano di riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività liquide ed il numero delle quote in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo detratto l'importo da attribuire alla Società di Gestione secondo le modalità di ripartizione indicate all' art. 4.7.6 del presente Regolamento;- la società di revisione di cui all'art. 4.9 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla espressione di un giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;- il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della normativa vigente, sono depositati nella sede della Società di Gestione e nella succursale italiana del Depositario nonché in tutte le filiali di quest'ultima, e sono diffusi con le modalità di cui all'art. 2.6.3. Ogni partecipante potrà inoltre prendere visione e ottenere



	<p>copia a proprie spese della predetta documentazione.</p> <p>Il Depositario provvede su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.</p> <p>I proventi derivanti dalla liquidazione finale non riscossi si prescrivono in favore della Società di Gestione come precisato all'art. 4.7.14.</p> <p>4.7.2 (b) - Pubblicità inerente alla liquidazione</p> <p>La delibera di liquidazione del Fondo è pubblicata sul quotidiano a diffusione nazionale di cui all'articolo 2.6.3 per tre volte a distanza di una settimana. Sullo stesso quotidiano è data pubblicità dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso.</p>
Art. 4.7.3 - Liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata	<p>Alla scadenza del termine di durata del Fondo ha luogo la ripartizione tra i partecipanti e la Società di Gestione dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.</p> <p>La Società di Gestione si riserva ai sensi dell'art. 2.2 del presente Regolamento la facoltà di prorogare, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del Fondo, per un periodo non superiore a tre anni, la durata del Fondo al fine di condurre a termine le operazioni di rimborso.</p>
Art. 4.7.4 - Possibilità di rimborso parziale	<p>La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione.</p>
Art. 4.7.5 - Risultato della gestione del Fondo	<p>Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto fra l'ammontare del Fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato dai proventi distribuiti e dagli eventuali rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo.</p>
Art. 4.7.6 - Modalità di ripartizione del risultato netto della gestione	<p>Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla Società di Gestione compete un compenso pari al 20% (venti per cento) del risultato del Fondo eccedente l'obiettivo di rendimento stabilito al successivo art. 4.7.7] (la "Commissione di Performance");- ai partecipanti compete, pro-quota, il riparto dell'attivo netto liquidato, detratto il predetto compenso assegnato alla Società di Gestione.
Art. 4.7.7 - Riferimento per l'individuazione del risultato minimo obiettivo	<p>L'obiettivo di rendimento previsto è pari al tasso d'interesse semplice annuo del 7% (sette per cento), applicato all'ammontare delle sottoscrizioni, calcolato a decorrere dalla data di chiusura delle stesse.</p>
Art. 4.7.8 - Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale	<p>Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale gli investitori che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine dell'eventuale periodo di grazia deliberato ai sensi dell'art. 2.2 del presente Regolamento.</p>
Art. 4.7.9 - Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale	<p>I proventi sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 4.7.6, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo.</p>
Art. 4.7.10 - Modalità	<p>Dopo l'avviso sul quotidiano e la comunicazione alla Banca</p>



inerenti alla liquidazione	d'Italia dell'inizio della procedura di liquidazione di cui ai successivi articoli 4.7.11 e 4.7.12, la Società di Gestione segue la procedura indicata al par. 4.7.2 (a) per quanto concerne la redazione del piano di smobilizzo, la liquidazione dell'attivo, il rendiconto finale di liquidazione, la revisione e pubblicità dello stesso, il piano di riparto, il rimborso delle quote, le somme non riscosse, la prescrizione dei proventi non riscossi.
Art. 4.7.11 - Pubblicità del risultato della gestione e delle modalità di ripartizione	Sul quotidiano a diffusione nazionale dove è pubblicato il valore della quota di cui all'art. 2.6.3 deve essere dato avviso: <ul style="list-style-type: none">- dell'inizio della procedura di liquidazione;- dell'eventuale delibera di proroga della durata del Fondo;- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.
Art. 4.7.12 - Comunicazioni all'Organo di Vigilanza	Contestualmente alla pubblicazione sul quotidiano di cui al punto precedente, deve essere data comunicazione alla Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none">- dell'inizio della procedura di liquidazione;- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale. Inoltre la Società di Gestione invia alla Banca d'Italia, entro 10 giorni lavorativi dalla sua redazione, copia del rendiconto finale di liquidazione accompagnato dalla relazione.
Art. 4.7.13 - Divieto di ulteriori investimenti alla scadenza della durata del Fondo	Alla scadenza del periodo di durata del Fondo cessa ogni ulteriore attività di investimento.
Art. 4.7.14 - Prescrizione dei proventi derivanti dalla liquidazione finale	I proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo non riscossi dagli aventi diritto si prescrivono a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato al successivo articolo 4.7.15.
Art. 4.7.15 - Conclusione della procedura di liquidazione	La procedura di liquidazione si conclude con l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione dell'avvenuto riparto.
Art. 4.8 - Scritture contabili	
Art. 4.8.1 - Documenti a disposizione del pubblico e luoghi di deposito	In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e con le stesse modalità, la Società di Gestione deve redigere: <ul style="list-style-type: none">- il libro giornale del Fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al Fondo;- la relazione annuale del Fondo, riferita ad ogni esercizio annuale o al minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;- una relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo, riferita al primo semestre di ogni esercizio annuale;- un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.



	<p>La relazione annuale, la relazione semestrale e il prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo debbono essere tenuti a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società di Gestione e sono messi a disposizione del pubblico rispettivamente entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si proceda alla distribuzione di proventi e 2 (due) mesi dalla chiusura del semestre, sul sito della Società di Gestione.</p> <p>L'ultima relazione annuale, l'ultima relazione semestrale e l'ultimo prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo del Fondo saranno inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la succursale italiana del Depositario e in tutte le filiali capoluogo di regione delle banche collocatrici.</p> <p>Gli investitori hanno diritto a chiedere e di ottenere gratuitamente copia di tali documenti.</p> <p>Ulteriori copie potranno essere fornite agli investitori contro pagamento delle spese di stampa e di spedizione.</p>
Art. 4.9 - Revisione contabile	<p>La contabilità della Società di Gestione e del Fondo comune è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci del Depositario devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo comune.</p>
Art. 4.10 - Foro competente	<p>Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per la soluzione delle controversie fra i partecipanti al Fondo e la Società di Gestione e/o il Depositario è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.</p>